

QUADRO PROGETTUALE DI MASSIMA

Accoglienza presso struttura denominata San Paolino in Via del Porcellana n. 30, per 36 mesi e avvio presunto dal 01.10.26. Avviso di coprogettazione ai sensi dell'art 55 del Dlgs 117 del 20217 CIG BC89A7B07C CUP H11H25000210001

Oggetto

La procedura riguarda la co-progettazione e la conseguente gestione di un servizio di accoglienza temporanea residenziale, per indicativamente n. 88 posti letto, presso la struttura di proprietà del Comune di Firenze denominata "San Paolino", in Via del Porcellana, n.30 a Firenze.

Sono destinatari degli interventi le persone maggiorenni ed autosufficienti ovvero nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, in condizione di grave disagio economico ed abitativo e di marginalità sociale, residenti ovvero dimoranti ovvero temporaneamente presenti nel territorio del Comune di Firenze, in carico al Servizio Sociale Professionale.

È obiettivo dell'amministrazione giungere, in esito al percorso di co-progettazione, alla definizione di un progetto che inserisca la struttura, per una quota di posti, nel sistema di Pronto Intervento Sociale del territorio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di introdurre forme di compartecipazione alle spese da parte degli utenti, in funzione del progetto individuale e del percorso degli utenti medesimi verso l'autonomia; in tal caso l'ETS partner collaborare, nelle forme che saranno concordate, per la gestione operativa della suddetta attività.

Struttura di accoglienza

La struttura di accoglienza "San Paolino" occupa una sezione di un immobile di proprietà comunale, meglio descritto dalla allegata planimetria. Lo stesso immobile è sede, in sezioni diverse e con separato accesso, di altri uffici e servizi del Comune.

L'utilizzo della struttura e dei beni mobili in esso collocati di proprietà comunale deve essere rispettoso dei seguenti vincoli generali:

- 1) È vietato all'ETS Partner l'utilizzo dei locali di proprietà comunale per usi diversi da quelli previsti;
- 2) i locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi previsti;
- 3) per l'intera durata degli interventi il gestore sarà considerato, in termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e dei beni mobili di proprietà comunale ad esso affidati;
- 4) i locali e i beni di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso;

In generale l'ETS partner dovrà curare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura e dei beni mobili presenti, fatto salvo il rimborso delle relative spese, coordinandosi preventivamente, se del caso, con la competente Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze per gli aspetti tecnico - operativi.

La copertura economica degli interventi di manutenzione portati a rimborso non potrà determinare riduzioni del livello di servizio in favore dell'utenza in assenza di una revisione del bilancio di progetto, con eventuale riassetto del progetto stesso, concordata tra Amministrazione Comunale e ETS partner.

Le utenze, inclusa la TARI, qualora non già intestate al Comune, sono gestite a cura del soggetto partner e sono soggette a rimborso se riferibili al progetto.

Restano a cura dell'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria.

La struttura è in possesso di tutte le certificazioni necessarie per l'utilizzo richiesto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia per le strutture adibite all'accoglienza ed è messa a disposizione del progetto completa degli arredi e delle attrezzature necessarie.

La somministrazione dei pasti, avverrà nel rispetto della normativa vigente Europea, nazionale e regionale inerente la preparazione e somministrazione, ed igiene dei locali degli alimenti.

L'ETS partner deve mantenere la struttura secondo quanto disposto dalla normativa in materia per le strutture adibite all'accoglienza, ed in particolare per le strutture di accoglienza di cui all'art. 22, comma 1, lett. c della Legge Regionale 24/2/2005 n. 41 e del relativo Regolamento di attuazione.

In tutta la cartellonistica e materiale che pubblicizza l'attività, il gestore deve riportare il logo del Comune di Firenze e la seguente dicitura "Struttura per l'accoglienza del Comune di Firenze gestita da".

Durata

La durata della convenzione esito della procedura di co-progettazione è di 36 mesi (trentasei), decorrenti dal momento dell'avvio degli interventi, che potrà essere disposto anche nelle more della sottoscrizione della convenzione di partenariato.

La convenzione è successivamente rinnovabile fino a un massimo di ulteriori 36 mesi, qualora il Comune di Firenze ne ravvisi l'opportunità e il pubblico interesse, previa approvazione con formale atto e rifinanziamento della spesa occorrente.

In via presuntiva la data di avvio è prevista per il giorno 01.10.2026.

Contenuti del progetto

Il progetto esito dell'attività di co-progettazione dovrà considerare i vari aspetti connessi alla gestione di una struttura di accoglienza destinata alle finalità e ai destinatari sopra indicati, riconducibili, in via esemplificativa e non esaustiva a:

- figure professionali coinvolte
- coordinamento interno
- accoglienza degli ospiti
- pasti giornalieri
- progettazione personalizzata
- cartelle utente e loro predisposizione e aggiornamento
- assistenza e supporto
- sorveglianza

- pulizie
- manutenzioni ordinarie
- attivazione di posti collegati al Pronto Intervento Sociale (PIS)

Costi e rimborsi

Nell'ambito dell'attività di co-progettazione dovrà essere definito anche un bilancio presuntivo di progetto articolato per voce di costo.

Nei limiti del costo complessivo del progetto rappresentato nel suddetto bilancio, l'importo massimo rimborsabile all'ETS partner da parte del Comune è quantificato in **€ 950.000,00 annui e € 2.850.000,00 per il periodo di 36 mesi** riferiti a tutti gli interventi attivati nel corso del progetto. Tale importo è da intendersi come massimo complessivo rimborsabile, nei limiti di quanto rendicontato.

Tale importo si configura quale contributo ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990 ed è, pertanto, da intendersi fuori campo iva ex art 2 comma 3 lett. a) del dpr 633 del 1972. Il contributo è esente da bolli ai sensi art. 82 comma 5 del d.lgs 117/2017.

Tale somma massima sarà erogata all'ETS sotto forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate con **cadenza mensile**.

Il contributo sarà erogato mensilmente come 1/36 (un trentaseiesimo) dell'importo massimo rimborsabile, accompagnato da un report delle attività svolte.

Con cadenza da definire nel corso della co-progettazione e formalizzare nella convenzione di partenariato, l'ETS presenta apposita rendicontazione complessiva dei costi sostenuti per l'attuazione del progetto, corredata dai relativi idonei giustificativi di spesa. **Con la stessa periodicità l'ETS presenta un report analitico per il monitoraggio e la verifica del progetto con una analisi degli interventi effettuati, delle criticità e dei punti di forza.**

Sono ammissibili e rendicontabili in generale tutte le spese riconducibili alla attività di progetto, quali le spese per il personale, le manutenzioni, e la gestione degli immobili, per utenze, pulizie, riconducibili alla spesa corrente, ecc, da dettagliarsi più precisamente nel bilancio di progetto di cui sopra.

Per la rendicontazione e l'ammissibilità delle spese, in linea generale si potrà comunque e eventualmente fare riferimento alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02.02.2009 richiamata dal Decreto Del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 2021;

Voci di spesa non esplicitamente comprese nel suddetto bilancio di progetto potranno essere autorizzate purché riferibili al servizio.